

TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE LAVORO-
RICORSO EXART. 414 C.P.C.

PER

il sig. **Salvatore RICCIO** (C.F. RCCSVT76S08D122W) nato a Crotone (KR) il 08.11.1976 e residente in Roccabernarda (KR), via del lavoro n.9, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al presente atto dall'avv. Francesca SERRA (C.F. SRR FNC 86S46C 352J) e dall'Avv. Giuseppina SCALZI (C.F. SCLGPP67S53A182X)) del foro di Crotone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati procuratori sito in Crotone alla Via Firenze, I Traversa, n.9, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: avvfrancescaserra@pec.giuffre.it; giuseppina.scalzi@avvocaticrotone.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

MIUR - MINISTERO PER L'ISTRUZIONE, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Largo Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in MILANO (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

NONCHE'

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale l.r.p.r., con sede in 20139 Milano, Via Polesine n.13 (PEC: drlo@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, n. 1 – 20122 Milano (Palazzo di Giustizia) (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)
- **MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO** (C.F. 80099830152), in persona del Dirigente l.r.p.t., con sede in Milano, Via Soderini, n.24, PEC: uspmi@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, n. 1 – 20122 Milano (Palazzo di Giustizia) (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it).



RESISTENTI

NONCHÉ

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA – profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – pubblicate dall'Ufficio Scolastico X Ambito Territoriale di Milano in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per il triennio scolastico 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

CONTROINTERESSATI/RESISTENTI

PER

il riconoscimento - previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021 nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” - del maggior punteggio pari a n.6 punti da attribuire al ricorrente per l'anno di servizio militare prestato, seppure non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù dei titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di **n.13 punti** con riferimento al profilo di AA (Assistente Amministrativo) e di **n.12 punti** con riferimento ai profili di AT (Assistente Tecnico) e CS (Collaboratore Scolastico).

PREMESSO CHE

- a) il ricorrente, come sopra meglio generalizzato, è in possesso dei seguenti titoli:
- diploma di licenza della scuola media, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990, presso la scuola media statale distretto scolastico n.8 di Roccabernarda (KR) **(all.n.1)**;
 - diploma di qualifica *“Esperto forestale alpicoltore”*, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992, presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura San Giovanni in Fiore (CS) **(all.n.2)**;
 - diploma di maturità professionale per *“Agrotecnico”* - titolo valido per l'accesso alla graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA - Amministrativo, Tecnico e Ausiliario - conseguito in data **18.07.1995**, quindi prima dell'espletamento del servizio militare di leva, in relazione all'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura “F. Todaro” di



Cosenza (**all.n.3**);

- diploma di partecipazione al corso di dattilografia e pratica commerciale, rilasciato dalla Oxford School Italia s.r.l., in data 02.05.1990 (**all.n.4**);
- b) dal **09.08.1995** al **31.07.1996** il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva obbligatorio(**all.n.5**), ragion per cui, prima dello svolgimento del servizio militare, era già in possesso di titolo di studio valido per l'inserimento in una graduatoria ovvero il diploma di maturità professionale per Agrotecnico conseguito in data 18.07.1995 (cfr. all.n.3) e non potendo pertanto espletare durante il periodo di leva obbligatorio la messa a disposizione;
- c) in data 30.09.2014, il ricorrente, in virtù dei titoli di studio e di quelli maturati, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario valida per il triennio 2014-2017 per l'Istituto Tecnico Industriale Guido Donegani di Crotone, dichiarando espressamente di aver prestato servizio in qualità di "soldato" dal 09.08.1995 al 31.07.1996 (**all.n.6**);
- d) in data 23.10.2017, il sig. Salvatore RICCIO presentava all' I.C. Dante Alighieri/ Sesto San Giovanni (MI) domanda di conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2017/2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014/2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (**all.n.7**);
- e) in data 14.04.2021, il sig. Salvatore RICCIO presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Milano (istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda MIC8C800T – IC DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G) domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dichiarando espressamente di aver eseguito gli obblighi di leva militare (**all.n.8**, cfr. pag.9);
- f) per il triennio scolastico 2021-2024 venivano assegnati al ricorrente i seguenti punteggi:
 - **7,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo** [così determinati: 6 punti per il titolo di accesso, 0,60 punti per il servizio svolto presso l'Amministrazione statale (ovvero il servizio militare prestato non in costanza di nomina), 1 punto per i titoli culturali e certificazioni informatiche] (**all.n.9**);
 - **6,60 punti per il profilo di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico** [così determinati: 6 punti per il titolo di accesso e 0,60 punti per il servizio svolto presso



l'Amministrazione statale (ovvero il servizio militare prestato non in costanza di nomina] (all.n.10 e 11);

CONSIDERATO CHE

- g) il D.M. 50/2021 riconosce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina;
- h) il mancato riconoscimento della valutazione del servizio militare (prestato non in costanza di nomina) comporta, nella fattispecie concreta, una modifica peggiorativa dei punteggi relativi alla graduatoria di circolo e di istituto di 5,4 punti (differenza tra 6 punti e 0,60), con notevole pregiudizio per il ricorrente;
- i) al ricorrente, con riferimento a tutti e tre i profili ATA di Terza fascia, per i quali ha regolarmente fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee, non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'UP di Milano;
- j) il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto ha arrecato, ed arreca tuttora, al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, e si vedrà ancora, scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio di fatto inferiore;
- k) i Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno quindi disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria e, in particolar modo, con il comma 7 dell'art. 485 del D. Lgs. 297/94, non abrogato, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato;
- l) la norma testé citata ha portata generale non potendo essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in *pejus*, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti secondo cui una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, la valutabilità del servizio di leva è in ogni caso condizionata dal fatto che lo stesso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;



- m) presso tutti gli Istituti scolastici per i quali il ricorrente ha fatto richiesta di inserimento, si sta procedendo con le convocazioni di personale aventi punteggio di fatto inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente con conseguente interesse di quest'ultimo di vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed del servizio di leva prestato;

Tutto ciò premesso e considerato è interesse del ricorrente quello di ricorrere all'On.le Tribunale adito al fine di ottenere il riconoscimento del maggior punteggio a lui spettante in forza dei titoli conseguiti e del servizio di leva espletato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza è conforme nel ritenere che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, *"includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" (quale è la graduatoria) non incide infatti sulla giurisdizione del Giudice Ordinario potendo egli procedere alla disapplicazione degli stessi ove illegittimi.

Difatti, la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63 *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Da ultimo, le Sezioni Unite, nel 2020, hanno chiarito che *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della"*



scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23/04/2020, n. 8098).

Da quanto sopra detto consegue la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2. SULLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio ex art.413 c.p.c. è inderogabile.

Nel caso di specie, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), secondo cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 del D. Lgs. da ultimo citato, il Legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, radicando esplicitamente la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede *l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto* - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di *sede di servizio* - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte, non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra, preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.



Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'Ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Il ricorrente ha proposto domanda di immissione nelle graduatorie del personale A.T.A. presso l'Istituto Scolastico Dante Alighieri Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni (MI) alla Via Falck n. 110, Cap 20099 e, pertanto, deve ritenersi corretto individuare nel Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, il Giudice territorialmente competente alla trattazione del presente ricorso.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N.958 - VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art.2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017, è illegittima e, pertanto, va disapplicata perché, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina è apertamente in contrasto con norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso un'Amministrazione Statale) e n.6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui: *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.*

Ebbene il Consiglio di Stato, proprio con riferimento al personale ATA, ha recentemente precisato che «il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di



rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" (Cons. Stato, sentenza n. 266 del 9 gennaio 2023; cfr. in senso conforme C.d.S. Ord. n.6581 del 10.12.2021 **all.n.12**).

Tale scelta interpretativa appare pienamente condivisibile.

Del resto, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato **dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.**

Inoltre, l'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che *"i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Ancora, sulla stessa scia, l'art. 4 della L. 282/2969, recante le norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, stabilisce che *"ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica"*.

Difatti, anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che, a fini di carriera, *"il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Dalla disciplina sopra richiamata discende che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo didattico pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.



Le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso tutelare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento, non hanno potuto accettare eventuali supplenze proprio per adempiere al dovere loro imposto dall'art.52 della Costituzione, e, dunque, al fine di impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino.

Ed in effetti, il sacrificio sofferto dal cittadino idoneo agli obblighi di leva è stato compensato con la valutabilità del suddetto servizio, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie dell'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento espletato da chi non ha avuto lo stesso obbligo e con riferimento ai relativi corrispondenti anni scolastici.

Invero, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che *«se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina (...) si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi* (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008).

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021, di cui qui si chiede la disapplicazione in *parte qua*, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché obbligato per legge ad adempiere gli obblighi di leva.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e, pertanto, meritevole di rettifica.

Il punteggio che il sig. Salvatore RICCIO avrebbe dovuto ottenere, difatti, è quello di 13 punti per il profilo di A.A. anziché quello inferiore di 7,6 punti (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1995 al 1996 e 1 punto per l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia) e quello di 12 punti per i profili di A.T. e C.S. anziché quello inferiore di 6,6 punti (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1995 al 1996).



I principi sopra enunciati sono stati più volte ribaditi e confermati da copiosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Si segnala, in particolare, la recente sentenza **n.35380 del 18.11.2021 con la quale la Suprema Corte di Cassazione** ha privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa *de quo* ritenendo che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Costituzione, la prestazione del servizio militare obbligatorio, come già ribadito, non deve in alcun modo pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Ne consegue che, correttamente interpretando l'assetto normativo, deve ritenersi che l'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 non si ponga in contrasto con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, ragion per cui il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che *«il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria (...) implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima»* (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

Con specifico riferimento alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina da parte di un soggetto iscritto nelle graduatorie del personale ATA, si è poi pronunciato il **Consiglio di Stato, Sez. VII, con l'altrettanto recente sentenza n.7383 del 23.08.2022** con la quale ha accolto l'appello per l'ottenimento del riconoscimento del pieno punteggio per il periodo corrispondente al servizio di leva prestato ritenendo fondate le motivazioni del gravame alla luce delle disposizioni di legge in esso richiamate e che di seguito si riportano:

- art. 62 della L. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui *"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non*



docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative";

- art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera *"il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";*
- art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che *"(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".*

Invero, il Consiglio di Stato ha precisato, per ciò che specificamente attiene le finalità del presente ricorso, che la prima disposizione, seppur riferita al personale docente, esprime in realtà un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico che, in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, deve ritenersi estensibile per identità di ratio anche a questi ultimi.

Ne consegue che, anche nei confronti del personale ATA, andrà legittimamente riconosciuto il pieno punteggio di n.6 punti conseguente all'espletamento del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina.

4. SUL PERICULUM IN MORA.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia come lo stesso debba certamente ritenersi sussistente nel caso di specie atteso che il ricorrente, il quale non è ancora riuscito ad ottenere alcuna nomina sin dal 2014 (anno in cui, per la prima volta si è iscritto nelle graduatorie del personale A.T.A.), si collocherà nuovamente in posizione peggiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati nelle nuove graduatorie ATA del triennio 2024-2027.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto (**pari a 13 per il ruolo A.A. e 12 punti totali, per i ruoli di A.T. e C.S.**) precluderà al sig. Salvatore RICCIO, odierno ricorrente, la possibilità di ottenere gli incarichi, anche annuali e/o le supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Considerando che i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente i

RICORRE



affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, Voglia così decidere:

1. Annullare e/o disapplicare il D.M. 50/2021 nonché il D.M. 640/2017 e l'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*, in quanto illegittimi per tutte le motivazioni sopra esposte;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al **riconoscimento del maggior punteggio pari a n.6 punti complessivi per aver svolto il servizio obbligatorio di leva** non in costanza di nomina;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato provvedimento di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Salvatore RICCIO al maggior punteggio pari a n.5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per l'inserimento nelle suddette graduatorie;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento retroattivo nelle predette graduatorie con il rinnovato punteggio di 13.00 punti con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo e di 12.00 punti con riferimento ai profili di Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico;
5. condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio effettivamente dovuto **pari a punti 13,00 con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo e a punti 12,00 per i profili di Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico** o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto dall'III.mo Giudice adito e, conseguentemente, collocare il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;



6. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c in favore dei sottoscritti procuratori.

IN VIA ISTRUTTORIA:

7. ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti/ atti/ comunicazioni riguardanti il medesimo e ritenute necessarie per la definizione della controversia.

Il ricorrente dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge, di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione (relativa all'anno 2022), uguale o inferiore ad € 23.469,86, ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art.7, commi da 1 a 3 e 77 del T.U. sulle spese di giustizia e si impegna a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente così come da autocertificazione allegata(all.n.13).

Il ricorrente dichiara altresì ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002 che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è quindi esente dal versamento del contributo unificato in quanto, in base all'ultima dichiarazione IRPEF (relativa all'anno 2022), il reddito personale e familiare del ricorrente non è superiore alla somma di € 35.204,79 cioè al triplo dell'importo stabilito dall'art.76 del D.lgs. 30.05.2002 n.113 come da autocertificazione allegata (all.n.14).

Si allegano:

- 1) Diploma di licenza della scuola media;
- 2) Diploma di qualifica "esperto forestale alpicoltore";
- 3) Diploma maturità professionale;
- 4) Diploma di partecipazione al corso dattilografia e pratica commerciale;
- 5) Foglio di congedo illimitato;
- 6) Iscrizione graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, triennio scolastico 2014-2017;
- 7) Domanda aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2017-2019;
- 8) Domanda aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021-2024;



- 9) Prospetto punteggio e posizione nelle graduatorie di istituto per il profilo di Assistente Amministrativo per il triennio scolastico 2021-2024;
- 10) Prospetto punteggio e posizione nelle graduatorie di istituto per il profilo di Assistente Tecnico per il triennio scolastico 2021-2024;
- 11) Prospetto punteggio e posizione nelle graduatorie di istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico per il triennio scolastico 2021-2024;
- 12) Cons. Stato, sentenza n.266 del 9 gennaio 2023;
- 13) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica;
- 14) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 Dip. Att. C.p.c.;
- 15) Carta d'identità del ricorrente in corso di validità.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA dell'USR LOMBARDIA – USP MILANO, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che eventualmente incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi dell'instaurato procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati ai quale notificare il presente atto unitamente alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo di tutti gli eventuali controinteressati, si

CHIEDE

al Giudice adito ex art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca tramite il sito <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> o nelle altre modalità ritenute congrue.

In ragione di quanto sopra, la presente difesa fa istanza all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR e all'U.S.R. Lombardia mediante notifica di copia dell'atto



all'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente;

- quanto ai controinteressati mediante pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca tramite il sito <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e/o sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano [Ufficio Scolastico Territoriale di Milano \(lombardia.gov.it\)](http://www.ustm.lombardia.gov.it) o nelle altre modalità ritenute congrue, in ogni caso mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome e cognome del ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Crotone – Milano, li 28.04.2023

Avv. Francesca SERRA
f.to digitalmente

Avv. Giuseppina SCALZI

